

ALLEGATO "A" AL N. 77.341/16.879 DI REPERTORIO

STATUTO

PREMESSA

L'Accademia di Alta Formazione Artistica e Musicale L. Perosi è un'istituzione che dal 1973 costituisce un unicum nel panorama culturale e musicale italiano sia per la vastità dei suoi intenti che per la metodologia organizzativa del lavoro. Sotto il nome di Accademia Perosi la scuola si è organizzata attorno a:

- Corsi di alto perfezionamento musicale ed artistico
- Stagione Concertistica
- Artigianato Artistico
- Editoria/Discografia
- Conferenze
- Mostre

L'Accademia Perosi è una scuola di alto perfezionamento musicale che promuove il dialogo interculturale attraverso l'educazione musicale a favore dei giovani ed opera in ambito sia nazionale che internazionale.

Oggi, l'Accademia fondata dal maestro Giorgio Giacomelli, è considerata tra le Istituzioni nazionali più importanti sotto il profilo artistico e didattico per la musica classica.

I corsi hanno contribuito in modo fondamentale alla concretizzazione della carriera artistica di musicisti che, frequentando i corsi al "Perosi", sono ora docenti di Conservatorio, professori nelle Orchestre Liriche e Sinfoniche Europee o concertisti di fama internazionale.

L'Accademia è sostenuta, tra gli altri, dal Ministero dei Beni Culturali ed è riconosciuta scuola di eccellenza.

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE ACCADEMIA PEROSI - Alta formazione artistica e musicale E.T.S."**.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere della "fondazione" disciplinato dal codice civile e dalle leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili nè avanzi di gestione in via diretta o indiretta. Le finalità della Fondazione si esplicano per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio di seguito evidenziate in ambito nazionale, internazionale ed anche in relazione ad iniziative dell'Ue.

Art. 1 bis - Sede La Fondazione ha sede in Biella, Corso del PIAZZO n. 24. Il Consiglio di Gestione può istituire sedi secondarie, filiali, uffici e stabili organizzazioni.

Art. 1 ter - Durata Essa ha durata illimitata e si estinguerà nei casi e con le modalità previsti dal presente statuto e dalla legge.

Art. 2 - Finalità

		Continuare l'esistenza e l'attività della Associazione	
		"Accademia di alta formazione artistica e musicale Lorenzo Perosi onlus", già riconosciuta, conservandone la tradizione e rispettandone l'alto livello qualitativo in campo musicale. Sviluppare attività di elevata formazione e qualificazione professionale, compresi corsi assimilabili a corsi di livello universitario (laurea e post laurea) subordinati all'equipollenza da parte degli enti competenti, per la preparazione di musicisti specializzati per le attività: didattica, concertistica e orchestrale, proponendosi in tal modo quale centro internazionale di promozione attiva di sperimentazione musicale anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati, nazionali, europei ed internazionali, è pertanto prevista: a) l'organizzazione, mediante istituti musicali e scuole di musica, di attività corsuali pluriennali propedeutiche all'accesso ai corsi del diploma accademico di I Livello dei Conservatori di musica; b) l'organizzazione di attività corsuali rivolte alle persone in possesso del diploma accademico di I e di II livello del Conservatorio di musica; c) l'organizzazione di attività corsuali a carattere avanzato nelle discipline dello spettacolo eccedenti la musica. La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale nel campo della cultura e dell'arte musicale - come meglio di seguito specificato - avvalendosi anche di apporti economici da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato, ovvero di altri Enti pubblici. La sua attività esclusiva esercitata in ambito sia nazionale che internazionale consiste nella promozione della cultura e dell'arte in genere e musicale in particolare, nella conseguente educazione, istituzione e formazione professionale, nella organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche di interesse sociale, nonché nella promozione di particolari linguaggi musicali, anche con riferimento all'innovazione musicale, a nuovi progetti musicali, al collegamento con esperienze artistiche di altri Paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessità di incentivare la presenza musicale in aree meno servite. <u>Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse</u> Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività: - promuovere lo studio e l'approfondimento di problemi di natura culturale, particolarmente nel settore della musica, in modo da coordinare l'azione dei singoli e della collettività verso il progressivo e costante aggiornamento delle conoscenze musicali in genere, nel pieno rispetto della libertà dell'espressione artistica e delle scelte culturali; - promuovere l'insegnamento della musica e la diffusione	

della cultura musicale in tutte le sue forme;

- istituire corsi di insegnamento e di perfezionamento per cittadini italiani e stranieri erogando, ove possibile, borse di studio a studenti giudicati meritevoli all'esito di una selezione ispirata a criteri di trasparenza, pubblicità ed uguaglianza;

- organizzare concerti, seminari, conferenze o altre manifestazioni che abbiano lo scopo di divulgare la musica, e la cultura.

La Fondazione si propone principalmente la formazione professionale e sociale degli allievi attraverso corsi di formazione.

Gli insegnanti dovranno comprovare la loro effettiva capacità sia artistica che didattica.

Per il raggiungimento degli scopi, la Fondazione potrà prestare o avvalersi della collaborazione di Università o di Istituti Superiori italiani, europei ed internazionali.

La Fondazione, per raggiungere i suoi scopi, e in particolare per diffondere la cultura musicale potrà altresì svolgere attività editoriali in genere e musicali in particolare, nonché potrà organizzare corsi di aggiornamento nonché produrre e vendere - anche "on line" - libri, pubblicazioni, video, prodotti cinematografici, dischi, cd e simili, nonché gadgets ed oggettistica in genere.

La Fondazione potrà altresì:

- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;

- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

È in ogni caso fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle strumentali alla realizzazione delle attività istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dai conferimenti in denaro, in beni in natura o crediti effettuati per il perseguimento degli scopi, all'atto della costituzione, ovvero successivamente, dai Fondatori e dai Partecipanti;

b) dal denaro, beni in natura o crediti che pervengano o

perverranno a qualsiasi titolo nel corso della sua vita alla Fondazione;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati;

d) dai contributi attribuiti alla Fondazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici.

e) dal Patrimonio strumentale, librario, archivistico e didattico già di proprietà dell'Associazione Accademia di alta formazione artistica e musicale Lorenzo Perosi onlus.

Il Patrimonio potrà essere incrementato attraverso:
contributi, lasciti, donazioni o cessioni o diritti, ivi compresi quelli di autore, da parte di enti o istituzioni, pubblici o privati e più in generale da persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, espressamente destinati per volontà dei donatori all'incremento del Patrimonio della Fondazione.

Il Patrimonio della Fondazione si articola funzionalmente in Patrimonio (o fondo) di dotazione e Patrimonio (o fondo) di gestione.

Il Patrimonio di dotazione è composto da beni destinati ad essere utilizzati e conservati durevolmente nel corso della vita della Fondazione. La sua mutazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Gestione con apposita deliberazione assunta in conformità con le regole statutarie con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti soggetta a specifica autorizzazione da parte della competente autorità amministrativa. Il relativo vincolo di destinazione deve risultare espressamente all'atto della dotazione e di seguito essere riportato nel bilancio e nelle scritture contabili della Fondazione. Il patrimonio di dotazione è attualmente costituito dai beni indicati nell'atto di trasformazione in Fondazione e nei suoi allegati.

Il Patrimonio di gestione è costituito da:

- ogni apporto, contributo, donazione, lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non, espressamente destinato all'incremento del patrimonio di dotazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il patrimonio di gestione della Fondazione sarà impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 5 - Esercizio finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di ottobre il Consiglio di Gestione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il bilancio consuntivo di quello decorso.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione

nonché di fondi e riserve anche in forma indiretta durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Si richiamano in tal senso espressamente i vincoli di destinazione ed i divieti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Il primo esercizio finanziario chiuderà al trentuno dicembre duemiladiciotto.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico-finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Si applica il disposto dell'art. 13) del D. Lgs. 117/2017 e ricorrendone i presupposti gli artt. 14) e 15) del medesimo provvedimento.

Art. 6 - Membri della Fondazione

Sono membri della Fondazione i Fondatori e i Partecipanti.

- Fondatori

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

- Lesca Ornella
- Giacomelli Stefano
- Giacomelli Barbara
- Fabris Stefania
- Benanchietti Benedetta
- Benanchietti Giulia

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata, a maggioranza assoluta dal Consiglio di Gestione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o i soggetti che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 11) del presente Statuto.

- Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di conforme delibera del Consiglio di Gestione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o i soggetti che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro conformemente alle specifiche indicazioni anche in termini quantitativi da parte del Consiglio di Gestione;
- 2) con l'attribuzione di beni materiali o immateriali;
- 3) con la prestazione di servizi di interesse della Fondazione;
- 4) con lo svolgimento particolarmente meritevole della propria attività di lavoro, della prestazione di servizi (lavoratori, collaboratori) ovvero con l'utilizzo in modo

stabile e continuativo nel tempo dei servizi erogati dalla Fondazione (utenti).

La qualifica di partecipante durerà per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione o l'attività regolarmente eseguita o comunque per la durata stabilita dal Consiglio di Gestione all'atto dell'ammissione.

Art. 7 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Gestione decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento agli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte.

Art. 8 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- ° l'Assemblea dei Fondatori/Partecipanti
- ° il Consiglio di Gestione
- ° il Presidente e il Vice Presidente
- ° il Direttore Artistico
- ° il Direttore amministrativo
- ° il Comitato d'Onore
- ° l'Organo di controllo
- ° il Revisore dei conti (qualora ritenuto opportuno secondo la normativa vigente)
- ° il consiglio accademico
- ° il nucleo di valutazione
- ° la consulta degli studenti

Le funzioni ricoperte negli Organi su indicati sono svolte:

a) a titolo gratuito, salvi in ogni caso i rimborsi spese, effettivamente sostenute, per le missioni e trasferte effettuate per conto della Fondazione dai rappresentanti degli Organi della Fondazione;

b) per le figure professionali individuate nel Direttore Artistico, Direttore Amministrativo, nei componenti l'Organo di Controllo e nel Revisore dei Conti, per cui è richiesta una specifica professionalità o abilitazione e competenza, potrà essere previsto un compenso purché proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque NON superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi settori o analoghi settori e condizioni.

Art. 9 - Assemblea dei Fondatori/Partecipanti

L'Assemblea dei Fondatori/Partecipanti è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti di indirizzo della vita della Fondazione funzionali al raggiungimento dei suoi scopi. Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori, ed un numero di partecipanti aventi diritto al voto determinato tra 1 (uno) e 3 (tre) nei soggetti individuati (con durata triennale) dal Consiglio di Gestione fermo restando che il numero complessivo di questi ultimi (Partecipanti con diritto di voto in assemblea) non potrà in ogni caso mai superare un terzo del numero dei fondatori.

L'Assemblea in particolare:

- stabilisce le linee guida generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2) del presente Statuto;
- nomina i componenti del Consiglio di Gestione;
- nomina il Direttore Amministrativo e il Direttore Artistico;
- nomina l'Organo di Controllo;
- nomina il Revisore dei Conti nei casi previsti dalla legge;
- nomina i componenti del Comitato d'Onore;
- approva il bilancio di previsione entro il mese di ottobre di ciascun anno e il bilancio consuntivo entro il mese di aprile di ciascun anno predisposti dal Consiglio di Gestione;
- approva l'eventuale regolamento della Fondazione, predisposto dal Consiglio di Gestione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente Statuto ovvero rimessi alla sua approvazione dal Consiglio di Gestione.

L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti salvo che sia diversamente previsto dallo statuto.

L'Assemblea è costituita da tutti i Fondatori e Partecipanti i quali, se diversi dalle persone fisiche, vi prendono parte a mezzo di un proprio rappresentante.

Tutti i partecipanti anche non aventi diritto al voto (come sopra indicato) potranno prendere parte alle riunioni dell'Assemblea esprimendo il proprio parere non vincolante.

Gli aventi diritto a partecipare possono farsi rappresentare in Assemblea soltanto da altro Fondatore o Partecipante, mediante delega scritta. La delega non può essere conferita né agli Amministratori né al Revisore.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione oppure, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di questi dal Consigliere (membro del Consiglio di Gestione) più anziano. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea nominerà il Presidente dell'adunanza.

Per ogni riunione l'Assemblea nomina un Segretario, anche al

di fuori dei suoi componenti, che provvede a redigere i verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

La convocazione è effettuata dal Consiglio di Gestione o dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Fondatori e Partecipanti, con avviso da comunicarsi agli aventi diritto, ai componenti il Consiglio di Gestione ed al Revisore, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, che si potrà tenere anche in luogo diverso dalla sede legale purché in Italia.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei Fondatori/Partecipanti presenti o rappresentati.

La data della seconda convocazione deve essere fissata nello stesso avviso della prima convocazione e non deve essere successiva a 30 giorni dalla prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per televideoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale, a condizione:

1) - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;

2) - che sia consentito al Presidente ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi amministratori ed eventualmente sindaci, se nominati, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

3) - che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale anche all'occorrenza visionando, inviando o ricevendo documenti o facendo verbalizzare i propri interventi.

4) - che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare;

Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio di Gestione e l'Assemblea dei Fondatori/Partecipanti.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In tale circostanza la sottoscrizione da parte del Vice Presidente certifica l'assenza o impedimento

del Presidente.

Cura le relazioni esterne con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed ogni altro organismo per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione. Il Presidente della Fondazione è nominato tra i suoi membri dal Consiglio di Gestione.

Art. 11 - Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è l'organo di gestione della Fondazione, provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Il Consiglio di Gestione provvede:

- a) a predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori/Partecipanti per l'approvazione;
- b) a predisporre l'eventuale regolamento interno della Fondazione contenente le regole interne per il miglior funzionamento dell'Ente;
- c) ad approvare le modifiche statutarie consentite dalla Legge da sottoporre all'Autorità competente;
- d) a deliberare le operazioni straordinarie (fusioni/scissioni/trasformazioni) consentite dalla Legge e da intendersi quali proposte all'Autorità competente;
- e) a deliberare lo scioglimento, la nomina e la sostituzione dei liquidatori;
- f) ad individuare i nominativi dei Partecipanti che per durata di tre esercizi potranno partecipare con diritto di voto all'Assemblea dei Fondatori/Partecipanti;
- g) a scegliere tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- h) ad ammettere in qualità di Partecipanti, come già indicato, all'art. 6) le persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, gli enti o i soggetti ritenuti meritevoli che contribuiranno agli scopi della Fondazione nei modi indicati dal richiamato art. 6);
- i) ad ammettere in qualità di Fondatori quei soggetti che, previa domanda presentata al Consiglio di Gestione e successiva deliberazione insindacabile di accettazione da parte del medesimo Consiglio, abbiano contribuito al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio stesso. Il Consiglio provvederà in ogni caso a determinare annualmente la misura minima dell'apporto necessario al fine di richiedere l'ammissione in qualità di Fondatore;

Per deliberare lo scioglimento e le operazioni straordinarie (fusioni/scissioni/trasformazioni) della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti.

Il Consiglio di Gestione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri individuati tra i Fondatori/Partecipanti ammessi

all'assemblea con diritto di voto dall'Assemblea dei Fondatori/Partecipanti di modo che il numero dei Fondatori componenti il Consiglio non risulti mai inferiore ai 2/3 (due terzi).

I membri del Consiglio di Gestione restano in carica per 6 (sei) esercizi e sono rieleggibili.

E' ammessa la possibilità che anche le adunanze del Consiglio di Gestione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Si applicano in ogni caso i principi indicati per le riunioni in televideoconferenza dal precedente art. 9).

Art. 12 - Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo è nominato dall'Assemblea dei Fondatori/Partecipanti tra persone in possesso di specifici requisiti di professionalità in relazione a maturate esperienze o competenze nei campi gestionale, esecutivo, economico e finanziario.

Il Direttore Amministrativo coopera con il Consiglio di Gestione, ha poteri di ordinaria amministrazione nell'ambito e comunque NON in contrasto con quelli del Consiglio di Gestione; in caso di necessità ed urgenza dispone **di** poteri di straordinaria amministrazione, salva la successiva ratifica del Consiglio di amministrazione;

- coordina l'attività del personale amministrativo con i relativi poteri;
- sovrintende alla struttura organizzativa della Fondazione e ne è responsabile;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione per la parte di sua competenza;
- compie gli atti assegnatigli o delegatigli dal Consiglio di Gestione;
- può delegare o subdelegare, anche temporaneamente, al personale dipendente della Fondazione il potere di svolgere limitate funzioni e di compiere specifici atti che rientrano nella propria competenza rimanendone corresponsabile;
- cura la predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo annuale da sottoporre al Consiglio di Gestione, verificandone l'andamento e la concreta applicazione;
- coordina tutte le attività connesse alle finalità statutarie della Fondazione, fatte salve le competenze del Direttore Artistico.

Art. 13 - Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio di Gestione fra personalità in possesso di specifici requisiti di professionalità e in relazione a maturate competenze nell'organizzazione di attività didattiche e concertistiche. Egli opera sotto la supervisione del Consiglio di Gestione.

Il Direttore Artistico è il responsabile delle scelte e dell'attività didattica e artistica della Fondazione, ne predispone i programmi annuali e pluriennali e ne cura l'attuazione nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle compatibilità economiche in riferimento ai diversi settori di attività concordate con il Direttore Amministrativo oppure, in caso di mancato accordo, definite dal Consiglio di Gestione.

Coordina l'attività del Responsabile per l'editoria.

Nomina i Docenti e ne coordina l'attività con i relativi poteri.

Art. 13 Bis - Comitato d'Onore

L'Assemblea ha facoltà di costituire un Comitato d'Onore e di nominare i membri con apposita delibera.

Art. 14 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è monocratico o collegiale (composto da tre membri) ed è nominato dall'Assemblea dei Fondatori/Partecipanti per la durata di 3 (tre) esercizi tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 08/06/01 n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. In presenza dei relativi presupposti soggettivi esercita inoltre il controllo contabile salvo che sia nominato un soggetto specificamente incaricato della Revisione Legale.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla normativa vigente.

Si applica all'Organo di Controllo l'art. 2399 del Codice Civile.

Art. 15 - Revisore Legale dei Conti

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Fondatori/Partecipanti soltanto qualora lo ritenga opportuno o qualora fosse richiesto inderogabilmente dalla Legge per lo svolgimento specifico dell'attività di controllo contabile.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Art. 16 - Controllo sull'amministrazione della Fondazione

Sintantoche la Fondazione non sarà iscritta al R.U.N.T.S. il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione eserciterà il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28. Al fine di rendere incisivo e

concreto l'esercizio di tali poteri di controllo, il

Consiglio di Gestione trasmetterà al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti le modifiche allo statuto nonché quelle a carattere gestionale che incidano sul patrimonio di dotazione.

Art. 17 - Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo verrà devoluto previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto stabilito dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti.

Art. 18 - Norma transitoria (prima nomina organi statutari)

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, anche in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 19 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e ss. del codice civile e le altre norme vigenti nonché le disposizioni recate dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 20 - Clausola finale

La Fondazione è Ente del Terzo Settore da iscriversi al R.U.N.T.S. caratterizzato dallo svolgimento in via esclusiva senza fini di lucro di attività di interesse generale indicate dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, pertanto:

a) - è organizzata secondo principi di trasparenza anche mediante la predisposizione del bilancio avente i requisiti di legge e la nomina di Organo di Controllo, e quando ritenuto opportuno o previsto dalla legge la nomina del Revisore Contabile;

b) - non può ripartire nè distogliere utili o avanzi di gestione nè fondi o riserve anche in modo indiretto, o beni patrimoniali dalla loro destinazione istituzionale sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento;

c) - è vietato il perseguimento di finalità lucrative o di interessi diversi da quelli istituzionali;

d) - è vietata la corresponsione di compensi a collaboratori, sostenitori, amministratori, etc., superiori ai limiti di legge in vigore, anche mediante erogazione di servizi o cessione di beni a condizioni più favorevoli ed in ogni caso la distribuzione anche indiretta di utili od avanzi di gestione con qualsiasi mezzo.

L'utilizzo della denominazione Ente del Terzo Settore e dell'acronimo E.T.S. è differito al momento dell'iscrizione al R.U.N.T.S..

Firmato: ORNELLA LESCA - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso Runts.